

COMUNE DI CAIOLO
Provincia di Sondrio



ORIGINALE

Deliberazione del CONSIGLIO Comunale

N. 6 Reg. Deliberazioni

OGGETTO: Approvazione stato patrimoniale al 1° gennaio 2017 riclassificato e rivalutato, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgsvo n. 118/2011 e s.m.i. - RINVIO

L'anno 2018 addi **VENTIQUATTRO** del mese di **APRILE** - alle ore **21.10** nella sede comunale

Previo recapito degli inviti, avvenuto nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione. All'appello nominale risultano presenti in aula:

Cognome e nome	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	X	
PARUSCIO ALDO	X	
MOVIGLIATTI MASSIMO		X
BERNARDARA ELEONORA		X
FARINA PRIMAVERA	X	
CARNINI YURI ANGELO	X	
BRANCHINI GIANMARIO		X
CAMER NICOLA	X	
BERNARDARA VANESSA		X
BIANCHINI PIETRO	X	
MOSTACHETTI ARNALDO	X	

Assiste il Segretario Comunale Pansoni Dr.ssa Annalisa

Il Sig. Pirana Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Visto l'art. 2 del D. Lgs. 118/2011 che prevede quanto segue:

“Le Regione e gli enti Locali di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottato la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti di gestione sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale”;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare l'allegato 4/3 “Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”;

Visto inoltre il paragrafo 9.1 “L'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli Enti locali” del predetto allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“La prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente decreto. A tal fine è necessario riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale. La seconda attività richiesta consiste nell'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato. A tal fine, si predispongono una tabella che, per ciascuna delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive. I prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente allegato, con l'indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione. Considerato che si ridetermina il patrimonio netto dell'ente, si ritiene opportuna l'approvazione da parte del Consiglio.”

Visto altresì il paragrafo 9.3 “Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione” del citato allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Considerato che il Comune di Caiolo si è avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale all'anno 2017;

Preso atto che l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale ha comunicato che la Commissione Arconet ha recentemente convenuto che il comma 2 dell'art. 232 del TUEL ai sensi del quale “ gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possano non tenere la contabilità economica patrimoniale fino all'esercizio 2017 ” ammette che tale norma possa essere letta come se l'obbligo scattasse dal 2019, consentendo per il 2017 di omettere l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale;

Che conseguentemente, in attesa di specifici pronunciamenti in merito, sembra inevitabile che seguirà la stessa sorte la redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2017 in quanto senza contabilità economica patrimoniale non può esservi nessun bilancio consolidato;

Considerato opportuno avvalersi della proroga, al fine di attivare correttamente l'adeguamento di tutte le procedure, anche informatiche, tenendo conto dei numerosi adempimenti imposti nel corrente esercizio finanziario.

Il Sindaco, per quanto sopra esposto, propone il rinvio dell'approvazione dello stato patrimoniale al 1 gennaio 2017, riclassificato e rivalutato nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; nonché il rinvio all'esercizio 2018 l'adozione dei principi applicati della contabilità patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economica patrimoniale alla contabilità finanziaria prevista dall'art. 2, comma 1 e 2 del D.Lgs. 118/2011:

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica e tecnica contabile, resi dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. e s.m.i.;

Con voti n. 7 favorevoli, n.0 contrari e n.0 astenuti, formulati nei modi di legge dai n. 7 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1 – di rinviare l'approvazione dello Stato Patrimoniale AL 1° GENNAIO 2017, riclassificato e rivalutato, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ;

2 – di rinviare all'esercizio 2018 l'adozione dei principi applicati della contabilità patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economica patrimoniale alla contabilità finanziaria prevista dall'art. 2, comma 1 e 2 del D.Lgs. 118/2011:

Sentita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Tuel, si procede alla votazione che dà il seguente risultato:

con voti n. 7 favorevoli, n.0 contrari e n.0 astenuti, formulati nei modi di legge dai n. 7 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Tuel.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 6 del 24.04.2018



AVENTE PER OGGETTO: APPROVAZIONE STATO PATRIMONIALE AL 1° GENNAIO 2017, RICLASSIFICATO E RIVALUTATO, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI AL D. LGS. N. 118/2001 E S.M.I. RINVIO

Il sottoscritto Aldo Paruscio - Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) della Legge n. 213/2012.

Caiolo, li 24.04.2018

Il Resp. del Servizio Finanziario
Aldo Paruscio



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giuseppe Pirana



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 28 APR. 2018 dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Caiolo, li 28 APR. 2018

IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettovalli



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa PANSONI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000.
- Il presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo 267/2000.

Caiolo, li 28 APR. 2018



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Annalisa Pansoni

